
Lazio Oggi

Publicazione Quindicennale della FEDELAZIO
- dal 1998 in Argentina - Mar del Plata -
N° 95, 6 aprile 2007



Regione Lazio Fedelazio



Federazione di Associazioni Laziali in Argentina

www.fedelazio.com.ar



"Nuova legge sulla
cittadinanza in due mesi"

Nuova legge sulla cittadinanza in due mesi

Roma - I parlamentari eletti sulla Circoscrizione Estero in forza alla maggioranza di governo, sono ripetutamente intervenuti in questi giorni per assicurare che la riforma della legge sulla cittadinanza sarà approvata nell'arco di massimo due mesi.

La scorsa settimana, in una lunga intervista in esclusiva rilasciata al settimanale italiano della sua città - Toronto - Lo Specchio, l'Onorevole Gino Bucchino, eletto sulla ripartizione America Settentrionale e Centrale, assicurando che in due mesi la legge sarà approvata, aveva indicato le proposte che il gruppo dell'Ulivo ha portato al disegno di legge che si appresta ad approdare in Commissione per poi giungere all'esame dell'Aula. "Il documento, che rappresenta una serie di emendamenti alla legge sulla cittadinanza italiana attualmente in vigore, "dietro nostra richiesta", sottolineava Bucchino, "include all'art. 10

la riapertura senza limiti di tempo, del diritto al riacquisto della cittadinanza italiana. La proposta tratta anche il diritto delle donne che attraverso il matrimonio, in modo particolare se contratto prima del 1948 e la creazione della Repubblica, con cittadini esteri hanno perso la cittadinanza italiana; questo diritto significa che i loro figli e nipoti riacquistano anche il diritto alla cittadinanza". "Inoltre, vogliamo anche porre fine alle situazioni in cui certi figli possono riacquistare la cittadinanza ed altri no", precisava Bucchino.

L'Onorevole Marco Fedi, eletto sulla ripartizione Oceania, in una nota diffusa negli ultimi giorni della settimana, affermava "Il testo unificato che sta emergendo dal lavoro della Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati -relatore l'On. Bressa- accoglie le richieste

presentate nella proposta di legge da me presentata per quanto attiene alla riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ed il superamento della discriminazione nei confronti delle donne nate prima del 1948".

Evidentemente continuava Fedi "su altri aspetti, come ad esempio la discriminazione della conoscenza linguistica-culturale per chi desidera per la prima volta accedere alla cittadinanza italiana, ciascuno ha opinioni diverse e vi sarà un sano confronto parlamentare. Sono personalmente dell'opinione che la cittadinanza rappresenti un momento di passaggio fondamentale per arrivare alla piena integrazione e che pertanto sia necessario riconoscersi nei valori che la Carta Costituzionale fissa per un Paese come l'Italia e davvero 'volere' diventare cittadini di questo Paese piuttosto che un test di cono-

CENTRO LAZIALE MARPLATENSE



**REGIONE LAZIO
FEDELAZIO**

INFORMAZIONI: JUJUY 2432, PLANTA BAJA "A"
(0223) 155594273

scienze linguistiche e culturali. Positivo invece che si riduca il periodo di soggiorno regolare a cinque anni per gli immigrati”.

Oggi il Senatore Renato Turano, eletto sulla ripartizione America Settentrionale e Centrale, dichiara “È prevista l’approvazione in Parlamento di questa proposta entro i prossimi due mesi”.

Pubblichiamo di seguito il testo della legge sulla cittadinanza (legge n. 91/1992) come modificato dal testo unificato Bressa.

Articolo 1. 1. È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui

almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno, legalmente residente, sia nato in Italia.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, entro un anno dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana

Articolo 2. 1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal ricon-

oscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Articolo 3. 1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l’adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell’adottato,



ALBA

ASSOCIAZIONE LAZIALI BARILOCHE ARGENTINA

Dott.ssa Aurora Fiorentini
Presidente

Prof. Ignacio Luciano Signore
Vice Presidente

Prof.ssa Norma Cristina Cinti
Segretaria

Cerro Pantojo 6781 - (8400) Bariloche - Argentine - Tel: 02944 443354

lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Articolo 4. 1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni, che, anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente

la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal compimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-bis. Il minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, qualora alla maggiore età risieda legalmente nel territorio da cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiarati entro un anno dalla suddetta data di voler acquistare la cittadinanza italiana

(2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.).

Articolo 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquisita la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni se all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non

sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi

(Articolo 5. 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquisita la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.)

Articolo 6. 1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede

MOSCUZZA
ARTES DE PESCA
LUBRAX
José MoscuZZa y Cía.S.A.C.I.
Mario Di Minni
Cel. 156-848586
División LUBRICANTES
Av. Pte. Arturo Frondizi s/n° Puerto (Ex Av. A)
Tel/Fax (0223) 489-3132
division.lubricantes@moscuzzaredes.com.ar
internet: http://www.moscuzzaredes.com.ar
Mar del Plata 7600 - Pcia. Bs. As. - Rep. Argentina

l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

Articolo 7. 1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

Articolo 8. 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'Interno respinge la domanda di cui all'art. 5 e all'art. 9, comma 4, ove sussistano le cause ostative indicate nell'articolo 6 e nell'articolo 9, comma 6.

2. E' abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91."

(1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.)

Art. 8 bis - 1. Qualora sussistano

motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'Interno respinge con decreto la domanda presentata ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 dandone

comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'Interno può sospendere il procedimento per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta dopo cinque anni dalla reiezione."

Articolo 9. 1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b) al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico, al compimento della maggiore età; (allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione);

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;



Direttore : Prof. Gustavo Velis

Editore : FEDELAZIO (Federazione delle Associazioni Laziali dell'Argentina)

Redazione : Commissione di giovani

Sede : Rodriguez Peña N° 3455 7600
Mar del Plata

e-mail : laziooggi@yahoo.com.ar

pagina web : www.fedelazio.com.ar

Telefono 00542234757470

(d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;)

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno tre (cinque anni) nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

3. Ai fini della concessione della cittadinanza di cui ai commi 1 e 2, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito.

4. La cittadinanza italiana è attribuita con decreto del Ministro dell'Interno:

a) allo straniero che risiede legal-

mente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che sia in possesso del requisito reddituale, non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, come determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni successivamente alla adozione;

c) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica.

5. Il Governo promuove iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, cui questi viene invitato a partecipare, secondo modalità stabilite da appositi regolamenti.

6. Precludono l'attribuzione della cittadinanza, ai sensi del comma 4 di questo articolo:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

c) la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

7. L'apertura di un procedimento penale per i reati di cui alle lettere a) e b) del comma 6 del presente articolo e l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento riprende entro un mese da una sentenza, anche non definitiva, di assoluzione.

8. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art.

Articolo 9-bis. 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 9, comma 4, è condizionata ad una conoscenza della lingua italiana equivalente al livello del terzo anno della scuola primaria.

2. Valgono come attestazione della conoscenza della lingua italiana i titoli indicati nel regolamento di cui al comma 3 del presente articolo. Tale regolamento definisce altresì le attività che possono essere considerate titolo idoneo.

"Adhiere a la revista Lazio Oggi"

Asociación del Lazio del NOA

Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente Vincenzo Guzzi

El corte - Yerba Buena Tucuman

Telefono 00543814251281



3. Con il decreto di cui all'articolo 25, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze, gli organi competenti a riceverle nonché la documentazione da produrre, ivi compresa quella ritenuta idonea a comprovare la sussistenza dei titoli di cui al comma 2

Articolo 10 1. Il decreto di conferimento della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura competente per territorio in base alla residenza del richiedente secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.

2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula: «Io, (nome e cognome), giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone».

3. In occasione del giuramento viene consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica. (1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare

la Costituzione e le leggi dello Stato).

Articolo 11. 1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

Articolo 11 bis 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera”.

Articolo 12. 1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia

accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Articolo 13. 1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare

Ringraziamo

INFORM, GRTV, AISE, News Italia Press, ADNKRONOS, Abruzzo Mondo, Toscani nel Mondo, Puglia Emigrazione, Calabresi nel Mondo, Calabria on line, Bellunesi nel Mondo, Oltreconfine, ANSA, Emigrazione Notizie, Gens Liguista in Orbe, 9 Colonne, ITALIA ESTERA.



Giuseppe Paterno
Direttore generale

G.paterno@forcopim.com
Mobile 3381641726

Sede legale

Via Milano, 14 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel +39 0331620096 Fax +39
0331621143

Sedi operative

Via Sicilia, 65 - 85100 Potenza
Tel/Fax +39 0971 34692

Via Compagnia, 26 - 80146 Napoli
Tel/Fax +39 081 288088

ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.

3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Articolo 14. 1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con

esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Articolo 15. 1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Articolo 16. 1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare (7).

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

Articolo 17. 1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazi-

one in tal senso (entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)

2. Il diritto al riacquisto della cittadinanza italiana può essere esercitato:

a) dalla donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948;

b) dal figlio della donna di cui alla lettera a), ancorchè nato anteriormente al 1° gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta

3. Il diritto al riacquisto della cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, oppure all'autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'Interno emanata di intesa con il Ministero degli Affari Esteri.

(2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.)

Articolo 17-bis. 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:

a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato ital-

Rotisería Pepino's
de Alejandro Madrid

Servicio Integral para Fiestas

AM

Sgo. del Estero 1570
7600 Mar del Plata

Tel: 492-3743
Cel: 155-360470



iano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;

b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

Articolo 17-ter. 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri (10).

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della

cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.

3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione:

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;

b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;

c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante

Articolo 18. [1. Le persone già res-

identi nei territori che sono appartenuti alla monarchia austroungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica] (12).

(12) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 dicembre 2000, n. 379.

Articolo 19. 1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Articolo 20. 1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Articolo 21. 1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

	<p>Confitería y Panadería</p> <h1>ITALSUD</h1> <p><i>Servicio de Lunch</i></p> <p>Necochea 3630 Tel.(0223) 475-1691 Mar del Plata</p>	
---	---	--

Articolo 22. 1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

Articolo 23 1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

Articolo 24. [1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi

dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare competente.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.

3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto] (13).

(13) Articolo abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Articolo 25. 1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di

Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Articolo 26. 1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997 (14), convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Articolo 27. 1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



COMITES MAR DEL PLATA Edison 127 7600 MAR DEL PLATA
Te: 0223 4896399 email: info@comitesmardelplata.org

«La nuova civiltà del mondo verrà dalla Calabria»,

Si è svolta Sabato 10 Marzo presso la 1° mostra internazionale di Apicoltura di Mar el Plata (vedere italiaes- tra del 1° marzo) alle ore 5 p.m. la Conferenza intitolata «La nuova civiltà del mondo verrà dalla Calabria», a cura del dtt. Salvatore Mongiardo..

L'evento è stato organizzato dalla APUCIA (associazione di professionisti Universitari calabresi italo-argentini) al quale erano presenti il sig. Palmarino Presta del Consolato d'Italia in Mar el Plata e rappresentanti della comunità italoargentina locale.

Mongiardo è nato a Sant'Andrea Ionio in Calabria nel 1941. Ha frequentato il seminario. Dopo la laurea in legge, ha studiato diritto internazionale in Germania e amministrazione degli affari in Francia. Ha lavorato nel settore «marketing» presso la Procter & Gamble a Roma poi in Costa Esmeralda e nell'isola di Cavallo. Dal 1982 risiede a Milano dove opera nel settore immobiliare.

Alla manifestazione, Mongiardo, ha spiegato con parole semplici attraverso un sintetico racconto le vicende della sua vita dalla sua nascita a Sant'Andrea, la sua infanzia, gli anni di studente al seminario, la sua laurea in



legge, il suo soggiorno presso l'Università di Hannover dove ha studiato lingua tedesca e i suoi studi in diritto internazionale presso l'Università di Heidelberg (1967) e diritto privato internazionale alla Scuola di Affari dell'Insead a Fontainebleau (1970-72)

La sua vita di scrittore ha visto pubblicare:

Dieci poesie (1989)

Ritorno in Calabria (1994)

Viaggio a Gerusalemme (2009)

La fine della illusione (2003)

Sesso e Paradiso (2006)

Bildungsroman (appuntamento -Sesso e paradiso-) chissà autobiografico-parla della vita di un adolescente destinato dalla madre a diventare prete, nella Calabria degli anni Cinquanta.

Incantevole. È il primo aggettivo che viene in mente per definire questo straordinario inizio. Personaggi stralunati che ci ricordano

quelli di «Oceano mare» e ancor più di «Castelli di rabbia» di Alessandro Baricco, biblioteche conventuali polverose, a una realtà semplice, costituita da abitudine e ambienti naturali incontaminati. E soprattutto un clima clericale e bigotto che forse, oggi, non esiste più

ADHIERE:

Juan Aiello

Presidente

Centro Laziale de Bahia Blanca

Miembro Titular

Comitato Degli Italiani all'estero

Com.it.es



Juanaiello657@hotmail.com

Tel.: 54-0291-4861039

Juanaiello657@yahoo.com.ar

54-0291-155754156

LA «CASA DELL'EMIGRANTE» DELLA REGIONE LAZIO APRE UN NUOVO SPORTELLO A CASSINO (FR)

CASSINO- L'Associazione Intercomunale «Casa dell'emigrante», istituita nel 2005 dalla Regione e da alcuni comuni a Sant'Elia Fiumerapido per «espletare funzioni e compiti amministrativi quali la formazione e la riqualificazione professionale degli emigrati rimpatriati; il loro reinserimento, agevolando l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale; l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico

nazionale; l'erogazione delle provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali regionali e amministrative», su richiesta del Comune di Cassino, ha attivato il 15 marzo scorso nella città martire un nuovo sportello dell'Associazione, la cui responsabilità è stata affidata a Brunella Minchella.

Il servizio, prestato presso il Comune di Cassino dalle 8,00 alle 14,00 dal lunedì al sabato, riguarda, tra l'altro:

il coordinamento dei servizi di consulenza (online e a mezzo telefono e fax) ed orientamento a favore degli emigrati residenti all'estero; il coordinamento degli sportelli dell'Associazione (Cassino - Sora) e rapporti con l'Azienda Sanitaria - Distretto di Cassino- e l'Agenzia delle Entrate. Per il momento il recapito telefonico dello sportello (presso il Comune di Cassino) è 0776 298418. (LAZIO OGGI, aise)

Stampa Italiana all'Estero

LA PRIMA VOCE (ARGENTINA)/ MARINA SPADA ASTOR D'ARGENTO AL FESTIVAL DEL CINEMA DI MAR DEL PLATA – *DI GUSTAVO VELIS*

MAR DEL PLATA\ aise\ - «Per il suo lavoro nella bella «Come un'ombra», l'italiana Marina Spada ha ottenuto un fiammante Astor d'Argento per la migliore regia al Festival del Cinema di Mar del Plata nella sezione . Durante la mattina del sabato, prima di conoscere la decisione della Giuria della Sezione Ufficiale, la cineasta nata a Milano ha

parlato con «La Prima Voce» del cinema che più le sta a cuore: quello che riesce a generare domande ed interrogativi agli spettatori». Ad intervistare la regista italiana per il periodico di Mar del Plata, è stato il direttore dello stesso, Gustavo Velis.

»Conturbante, appassionata, dagli occhi verdi e con lo sguardo pro-



SCOTTI

FABRICACION DE RESORTES

Con planos * Croquis * Muestras
De suspensión * Competición
Agrícolas * Industriales

STOCK PERMANENTE

Córdoba 3345 - tel./fax 4933807 - 7600 M.d.P.
scottidistribuidor@speedy.com.ar

fondo, la Spada ci ha spiegato perché, secondo lei, non c'è motivo di continuare a fare commedie nel mondo occidentale.

«Credo che in tutto il mondo occidentale ed in Italia, come parte dell'Europa, si stia attraversando un momento nel quale non bisogna ridere. È un periodo di grande crisi economica e di identità politica e sociale».

D. Ad ogni modo, anche durante il dopoguerra non c'era da ridere, eppure le commedie italiane facevano furore...

R. Il cinema del dopoguerra in Italia era fatto di commedie crudeli e critiche, come quella di Mario Monicelli. Ora, invece, il cinema ha perso la sua capacità critica, ci sono pochi autori, tra questi Nanni Moretti, che ancora riesce a proporre un cinema critico.

D. Il cinema come veicolo di cambiamento?

R. Credo che il cinema sia una forma di comunicazione, e, in questo senso, è sicuramente uno strumento di cambiamento politico, benché la più poderosa forma di comunicazione è ora la televisione.

Ma in Italia la TV non mira a cambiare le cose. In Italia ora si preferisce produrre fiction sulla vita di alcuni personaggi storici, dei santi, del Papa. La religione è un argomento molto importante per la tradizione italiana. Il Papa interviene nelle questioni politiche dello stato italiano, io sono cattolica e per questo motivo posso criticarlo. Io credo che il cinema è qualcosa che

deve porre domande, non deve dare risposte. Se un film riesce e metti in discussione può darsi che la tua vita cambi, non perché nel film tu hai trovato la risposta ma perché hai trovato qualcosa che ti ha fatto riflettere.

Influenzata dal cinema francese e da Michelangelo Antonioni, la Spada ha presentato a Mar del Plata «Come un'ombra», il suo secondo film che racconta la solitudine di Claudia, una donna che spera di trovare un compagno, e che, dopo l'avvicinamento al suo professore russo, accetta di trasferirsi nell'appartamento della cugina di questo, originaria dell'Ucraina, una misteriosa giovane con cui Claudia stringe amicizia. Per potere finire «Come un'ombra», la Spada ha dato fondo ai suoi risparmi destinati, in un primo momento, alla ristrutturazione del bagno della sua casa. Come per la sua prima opera, dunque, anche questa volta ha trovato difficoltà per accedere ad un finanziamento che facilitasse la lavorazione del film. «Forza Cani» lo feci senza denaro, cioè, lo realizzai con i soldi che guadagnai attraverso

la pubblicazione su internet del progetto del film: chi voleva donava qualcosa per la produzione».

D. Perché tante difficoltà per il finanziamento? Quale è l'appoggio dello Stato italiano?

R. Il cinema italiano si fa soprattutto a Roma. Ed io sono a Milano, pertanto, vivo fuori dal circuito e non voglio cambiare. Voglio restare a Milano e parlare di Milano perché è quello che conosco. Inoltre, «Come un'ombra» non ha un copione classico, apparentemente non c'è un inizio né una fine. Per questo non è stato selezionato tra i film che ottengono finanziamenti statali. Il mio è un cinema sperimentale e non un cinema commerciale.

D. Il suo, allora, è anche un cinema della periferia, letteralmente.

R. Mi interessa la marginalità. È una posizione privilegiata stare nella periferia dell'impero, perché posso collegarmi con differenti culture e situazioni.

D. Lei insegna cinema a Milano: come è lì il movimento cinematografico?

R. In Italia non so se c'è quell'ebollizione che esiste in Argentina, ma a Milano sì. Non posso parlare del resto dell'Italia. A Milano c'è molta voglia di fare cinema, io stessa ho prodotto due film di due ex alunni. E la mia maniera di produrre i film indipendenti rappresenta un esempio per i giovani che vogliono fare cinema.

D. Come pensa che sia stato accolto il suo film a Mar del Plata?

R. La gente mi ha chiesto autografi, mi ha fermato e ringraziato. Mi è sembrato di



capire che alla gente sia piaciuto molto, soprattutto alle donne che si sono riconosciute nella solitudine della protagonista.

D. La disturba che «Come un'ombra» sia stato definito un «film femminile»?

R. Se me l'avessero detto prima lo avrei considerato un insulto, perché io sono una persona, dunque non voglio parlare o agli uomini o alle donne, ma alle per-

sone. Ma ora no, le donne sono più sensibili. In Italia sono quelle che più partecipano agli eventi culturali, si fanno domande e mi sembra che in Argentina accada la stessa cosa. Non è che le donne siano più intelligenti, ma sono, questo sì, più curiose.

La Spada sta lavorando ora ad un documentario su una poetessa italiana che si è suicidata nel 1938 a 26 anni, Antonia Pozzi. Una donna «dis-

ordinata emotivamente, ma che era una pioniera nella sua epoca. Una donna che paragono con Alfonsina Storni del cui suicidio sono venuta a conoscenza durante questa visita in Argentina. Penso di trovare denaro per fare il film – ci ha detto in conclusione la regista - voglio fare il documentario affinché abbia un giusto riconoscimento nella storia della letteratura italiana». (aise)

SUCCESSO PER LA PRIMA ESPOSIZIONE APÍCOLA INTERNAZIONALE ORGANIZZATA A MAR DEL PLATA DAL CENTRO LAZIALE

MAR DEL PLATA\aise - Si è tenuta nei giorni scorsi a Mar del Plata la «Prima Esposizione Apícola Internazionale» della città che ha visto la partecipazione delle principali imprese del settore che hanno presentato i loro prodotti e materiali.

A fare gli onori di casa è stato il Deputato Provinciale e Presidente della Commissione Affari Agrari, Raúl José Bozzano, il cui intervento è stato seguito da quelli di Martín Eguaras, ricercatore dell'Università Nazionale di Mar del Plata e del CONICET, del Presidente del Centro Laziale Marplatense, Luciano Angeli, del Segretario al Turismo del Comune di Fondi, Marco Carnevale, del Responsabile del Parco Nazionale Riviera di Ulisse della Provincia di Latina, Fabio Refini, del Presidente di



APILAZIO della Regione, Onorantino Pannone, e di Ignazio Floris, docente all'Università di Sassari. All'interno dell'esposizione non sono mancate conferenza e rassegne storiche, tra cui una sull'apicoltura italiana dal passato ai giorni d'oggi, e una sulle qualità

Comune di Fondi.

Infine, la parte più golosa: la degustazione dei mieli argentini ed italiani con relativo giudizio da parte della giuria presieduta dal professor Floris, che per gli italiani ha visto l'affermazione del miele dell'azienda «Mara Baldin» di Lati-

na Parallelamente all'esposizione si è svolto anche il Primo Concorso Nazionale di Fotografia che, ovviamente sui temi dell'apicoltura, era stato organizzato dalla Peña Fotografica Marplatense in collaborazione con il Centro Laziale, e una conferenza culturale tenuta dallo scrittore calabrese Salvatore Mongiardo.

Ad alcuni degli incontri ha partecipato anche il Vicesegretario per

l'America Latina del CGIE, Francesco Nardelli, accompagnato dal Presidente e dal Vicepresidente della Cooperativa Apícola Trentina di Bahia Blanca, dai membri della Cooperativa Sarda Argentina e da altre cooperative.

Presenti alla sessione conclusiva dei lavori anche il Presidente del Comites di Mar del Plata, Raffaele Vitiello, e il cosnigliere del Cgie, Adriano Toniut e il Presidente della Federazione di

Associazioni Italiane di Mar del Plata, Giovanni Radina. L'esposizione è stata ospitata dallo stadio di Mar del Plata che, costruito nell'ormai lontano 1978 per i Mondiali di calcio, è stato negli anni scorsi ristrutturato e adattato proprio per ospitare tali eventi. (gu.ve.\aise)



Carla G. Rodriguez Rondinara

Abogada

Vignolo 282 (7600) Mar del Plata

Tel. (0223) 482-1941 Cel. (0223) 154-228868



La Fedelazio di Argentina da il benvenuto alla nuova dirigente del Area Emigrazione dottoressa Angela Leggeri

La Fedelazio, Federazione che riunisce 14 associazioni laziali dell'Argentina da il benvenuto alla nuova dirigente del Area Emigrazione dentro della Regione Lazio dottoressa Angela Leggeri. Sicuri di un proficuo lavoro che avrà nell'Area Laziali nel Mondo, Programmi Comunitari ed Internazionali, il Presidente della Fedelazio Prof. Gustavo Velis prende atto della nuova carica, ringrazia la Dottoressa Paola Palazzi del lavoro fatto finora, e apprezza un futuro rapporto tra la Fedelazio e l'ufficio nel confronto costruttivo instaurato con chi sostiene i corregionali in questo caso, in Argentina. La Fedelazio conferma la piena disponibilità e collaborazione a lavorare insieme per migliorare e rafforzare gli interventi in favore degli emigrati e loro discendenti. Sicuramente il nostro Consultore Ing. Luigi Provenzani provvederà adare il benvenuto in persona, dato che sarà in regione dal 20 al 27 in missione con l'obiettivo comune di operare e aggiornare sulle diverse problematiche degli emigrati in Argentina, così come dei programmi che si stanno svolgendo in loco. La Fedelazio si augura di avere al più presto possibile le linee programmatiche della nuova gestione, e di conoscere personalmente la nuova Dirigente sia in Argentina che in Italia. (*Lazio Oggi*)

INFORMAZIONI DAL CONSOLATO

Oggetto: Procedura Visti

Il rilascio dei visti sul territorio argentino è stato concentrato presso il Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires (Reconquista 572, 011-41144800, <http://www.consbuenosaires.esteri.it>).

Per favorire l'utenza, tuttavia, i residenti nella Circonscrizione consolare di Mar del Plata potranno presentare la domanda di visti e la relativa documentazione e pagare la tariffa consolare presso il Consolato d'Italia a Mar del Plata (Falucho 1416, tel: 0054 223 451 21 38 – 451 77 03; fax : 0054 223 4518623). In tal caso sarà loro addebitato anche il costo di spedizione della documentazione per corriere speciale assicurato a Buenos Aires e della restituzione, stesso mezzo, del passaporto vistato.

La documentazione necessaria per il visto è riportata in <http://www.esteri.it/visti>; qualunque ulteriore informazione può essere ottenuta personalmente presso l'Ufficio Visti del Consolato, o inviando una mail all'indirizzo : passaporti.mardelplata@esteri.it , o telefonicamente chiamando i numeri sopra indicati.

Per informazioni dettagliate sulla documentazione da presentare per l'ottenimento del visto, si consiglia di accedere al sito del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it/visti.

Il Console

Paolo Emanuele Rozo Sordini

IL CONSOLATO D'ITALIA IN MAR DEL PLATA

INFORMA I GENTILI UTENTI CHE NELLA SUA PAGINA WEB (www.mardelplata.esteri.it)
RISULTANO PUBBLICATI I TURNI ASSEGNATI PER IL
2^a SEMESTRE 2007 PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA
ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
GLI ELENCHI CARTACEI RELATIVI A TALI TURNI SONO CONSULTABILI PRESSO LA
SALA D'ATTESA DI QUESTO CONSOLATO.